

CITTA' DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

**Regolamento per la disciplina delle sedute
della giunta comunale
in videoconferenza o in modalità mista**

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Dispositivi e strumenti tecnologici.....	3
Articolo 3 – Disciplina dei lavori.....	3
Articolo 4 – Pubblicità, trasparenza e registrazione.....	4
Articolo 5 – Rinvio.....	4

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute, con collegamenti da remoto (a distanza, in luogo diverso dalla sede comunale) in videoconferenza e in forma promiscua o mista (ossia, parte in presenza e parte da remoto, in videoconferenza) della giunta comunale.
2. La giunta comunale può riunirsi, oltretché in modalità tradizionale, detta “in presenza” (che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede):
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma promiscua o mista, con alcuni componenti “in presenza” e altri collegati da remoto in videoconferenza.
3. Colui che presiede la seduta – normalmente il sindaco – ed il segretario comunale (o chi legalmente li sostituisce, a termini di legge) rientrano a pieno titolo nelle sopra indicate possibilità.
4. Le sedute – in via convenzionale – si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Articolo 2 – Dispositivi e strumenti tecnologici

1. La partecipazione a distanza alle sedute presuppone la disponibilità di strumenti telematici / tecnologici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Gli strumenti telematici/tecnologici possono essere di proprietà di ciascun partecipante o possono essere messi a disposizione dall'ente, ove nella sua disponibilità. Il comune non è obbligato ad acquistare e/o installare strumentazione e/o tecnologie.
3. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti/conessioni dei partecipanti alla seduta che impediscano la partecipazione in videoconferenza, chi presiede la seduta può valutare la sospensione della seduta in attesa di ripristinare il collegamento.

Articolo 3 – Disciplina dei lavori

1. Nel verbale di seduta si specifica chi è intervenuto in videoconferenza.
2. Normalmente, l'ordine del giorno per la convocazione della giunta indica la modalità di svolgimento delle sedute, videoconferenza o mista.
3. Non potranno essere posti all'ordine del giorno della giunta argomenti per i quali è prevista la votazione segreta, in quanto incompatibile con la videoconferenza.
4. Chi presiede la seduta può invitare dirigenti, funzionari, collaboratori, esperti, personalità, rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, ecc. (comunque denominati) esterni o interni all'ente, a partecipare, anche da remoto, alle riunioni in videoconferenza, per relazionare o intervenire su specifici argomenti.
5. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio della seduta e chi presiede la seduta accerta tramite l'audio ed il video l'identità di coloro che partecipano in videoconferenza. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della seduta, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta chi presiede la seduta lo ritenga opportuno. Qualora non risulti possibile verificare in modo certo l'identità dei partecipanti in videoconferenza, gli stessi saranno considerati assenti.
6. Dovrà essere garantita, con la collaborazione attiva da parte di tutti, una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la libera espressione delle opinioni.
7. Per coloro che sono collegati in videoconferenza il voto dovrà essere reso mediante appello nominale svolto dal Segretario, al fine di consentire a chi presiede la riunione e al Segretario medesimo l'identificazione certa del votante e la sua posizione favorevole o contraria o la sua astensione

8. Durante lo svolgimento delle riunioni, il partecipante che intenda temporaneamente allontanarsi o definitivamente abbandonare la seduta, prima di sospendere o interrompere la videoconferenza, dovrà comunicarlo a chi presiede la seduta e al Segretario al fine di consentire a quest'ultimo la corretta compilazione del verbale, allo stesso modo e per le medesime finalità, nel caso di allontanamento temporaneo, dovrà comunicare con immediatezza a chi presiede la seduta e al Segretario di essere nuovamente presente.

Articolo 4 – Pubblicità, trasparenza e registrazione

1. Le sedute della giunta comunale non sono aperte al pubblico e – pertanto – se svolte in videoconferenza o in forma promiscua in nessun caso e per nessun motivo si procede a registrazione audio o video; egualmente, in nessun caso e per nessun motivo dette sedute possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming o in qualsiasi altra forma o con qualsiasi altro mezzo.

Articolo 5 – Rinvio

1. Per quanto qui non previsto o disciplinato, si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e della giunta, ove e in quanto compatibili, nonché – in via residuale – alle norme di legge in materia.